



COMUNE DI SIDDI
Provincia Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO E DI CONTRIBUTI ECONOMICI
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI**

ARTICOLI

ART. 1 ISTITUZIONE

ART. 2 FINANZIAMENTO

ART. 3 TIPOLOGIA DEI PERCORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

ART. 4 TIPOLOGIE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 5 TERMINI DI SCADENZA MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

ART. 6 DESTINATARI DELLE BORSE E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

ART. 7 FINANZIAMENTI

ART. 8 GRADUATORIA PROVVISORIA

ART. 9 GRADUATORIA FINALE

ART. 10 MODIFICHE

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 12 INFORMATIVATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 13 NORMA DI SALVAGUARDIA

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. L'Amministrazione comunale a decorrere dall'Anno Accademico 2020/2021, al fine di favorire il proseguimento e il completamento della formazione attraverso gli studi universitari, istituisce diverse tipologie di borse di studio e di contributi economici destinati agli studenti universitari.
2. I predetti interventi sono assegnati mediante concorso tra coloro che posseggono i requisiti indicati al successivo art. 6.

ART. 2 – FINANZIAMENTO

1. I singoli importi delle borse di studio e dei contributi economici da assegnare agli studenti universitari saranno stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in modalità variabile. Il bando sarà pubblicato all'Albo On line del Comune e sul sito del Comune.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEI PERCORSI DI STUDIO UNIVERSITARI

1. Si individuano i seguenti corsi di formazione universitaria:
 - Laurea di primo livello (con durata del corso di tre anni);
 - Laurea Magistrale [con durata del corso di due anni successivi alla laurea di primo livello (ex Laurea Specialistica) e Laurea Magistrale a ciclo unico (con durata del corso di studio dai 4 ai 6 anni)];
 - Percorsi di studio parauniversitari;
 - Corsi Professionalizzanti (Master di I e II Livello)
 - Dottorati di ricerca (con durata del corso di 3/4 anni);

ART. 4 – TIPOLOGIE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Gli importi delle borse di studio da assegnare per ogni tipologia saranno determinati sulla base delle risorse disponibili in valore pro capite decrescente in base alla tipologia di studio come di seguito indicato:
 - a) Studenti iscritti a Dottorati di Ricerca (senza assegni e per la sola durata nominale del dottorato);
 - b) Studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico;
 - c) Studenti iscritti a Corsi Professionalizzanti di II Livello;
 - d) Studenti iscritti a Corsi Professionalizzanti di I Livello;
 - e) Studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea triennale;
 - f) Percorsi di studio parauniversitari.
2. **Studenti fuori corso in percorsi di studio triennali:**
 - a) sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al I anno fuori corso con un valore del medesimo pari al 100% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza come indicato al precedente comma 1, lettera e);
 - b) sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al II anno fuori corso con un valore del medesimo pari al 75% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza come indicato al precedente comma 1, lettera e);

3. Studenti fuori corso in percorsi di studio di laurea Magistrale a ciclo unico:

- a) sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al I anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 100% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
- b) sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al II anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 75% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
- c) sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al III anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 50% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);

4. Studenti fuori corso in percorsi di studio di laurea Magistrale di due anni successivi alla laurea di primo livello:

- a) Nel caso in cui lo studente abbia concluso il ciclo triennale regolarmente in corso:
 - I. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al I anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 100% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
 - II. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al II anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 75% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
 - III. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al III anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 50% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
- b) Nel caso in cui lo studente abbia concluso il ciclo triennale al I anno fuori corso:
 - I. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al I anno fuoricorso con un valore della borsa di studio pari al 75% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
 - II. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al II anno fuori corso con un valore del medesimo pari al 50% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);
- c) Nel caso in cui lo studente abbia concluso il ciclo triennale al II anno fuori corso:
 - I. sono beneficiari di contributi economici gli studenti iscritti al I anno fuoricorso con un valore del medesimo pari al 50% della borsa di studio corrispondente alla tipologia di appartenenza, come indicato al precedente comma 1, lettera b);

5. Agli studenti che hanno terminato il ciclo di studi Magistrali [(con durata del corso di due anni (ex Laurea Specialistica)] e Laurea Magistrale a ciclo unico - con durata del corso di studio dai 4 ai 6 anni - è assegnato un contributo pari al 150% della relativa borsa di studio spettante agli studenti regolarmente iscritti al corso magistrale. Qualora il laureato iscritto ad un corso di laurea magistrale abbia già percepito la borsa di studio nello stesso anno accademico, percepirà un contributo calcolato nella misura del 50% della relativa borsa di studio spettante agli studenti regolarmente iscritti al corso magistrale.

6. Non sono contemplati altri sostegni economici oltre a quelli indicati nelle casistiche del presente articolo.

ART. 5 – TERMINI DI SCADENZA – MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione, che potranno essere redatte compilando l'allegato schema, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio indicato nel bando. Le domande pervenute entro il termine stabilito non verranno prese in considerazione. In nessun caso si darà luogo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande

ART. 6 – DESTINATARI DELLE BORSE E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Le borse di studio sono riservate agli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Studenti residenti nel Comune di Siddi all'atto di approvazione del bando;
 - b) Studenti che nell'anno di riferimento dichiarano di non svolgere alcuna attività lavorativa in proprio o alle dipendenze;

ART. 7 – FINANZIAMENTI

1. Le borse di studio sono finanziate dal Comune di Siddi in un apposito Intervento/Capitolo del Bilancio di previsione.

ART. 8 – GRADUATORIA PROVVISORIA

1. A seguito della istruttoria a cura del Servizio di Pubblica Istruzione che effettuerà la verifica della documentazione, verrà stilata una graduatoria provvisoria che verrà affissa per n. 10 giorni all'Albo Pretorio. Trascorso tale termine non sarà possibile presentare eventuali ricorsi e si andrà alla definizione della graduatoria definitiva.

ART. 9 – GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Il procedimento di valutazione verrà ultimato con la stesura della graduatoria definitiva e il riconoscimento del beneficio economico secondo le indicazioni di ripartizione del fondo definita con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 10 – MODIFICHE

1. Qualora il Consiglio Comunale apporti delle modifiche al presente Regolamento, si allegherà alla deliberazione il nuovo testo del Regolamento.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria provvisoria e quella definitiva, con le relative determinazioni di approvazione del Responsabile del Servizio, saranno pubblicate all'Albo pretorio On line del Comune e sul sito del Comune.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in ordine al procedimento istruttorio si informa che:
 - a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'istruttoria per l'assegnazione delle borse di studio.
 - b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare al bando deve rendere la documentazione in base alla normativa vigente.
 - c) La conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dal bando e nella decadenza dell'assegnazione delle borse di studio.
 - d) I soggetti cui i dati possono essere comunicati sono:
 - e) Il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento. - Il personale della Tesoreria comunale per quanto di competenza.
 - f) Tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con il presente bando.
 - g) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siddi nella persona del Responsabile del relativo Servizio o suo delegato.
 - h) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 13 – NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021 la Giunta comunale, al fine di agevolare l'entrata in vigore del presente Regolamento e tenuto conto della pandemia da COVID 19, potrà valutare l'assegnazione di un contributo economico agli studenti che si trovano iscritti in un ulteriore anno fuori corso rispetto alle tipologie indicate nell'articolo 4.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.
2. La graduatoria del concorso ha validità per il solo anno di riferimento del Bando.